



# COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova  
Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 15 febbraio 2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

Oggetto: **Approvazione convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Uscio, Davagna, Crocefieschi, Fontanigorda, Valbrevenna.**

L'anno duemilasedici oggi quindici del mese di febbraio alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere		X
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere	X	
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere	X	
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere		X
10. MERETA Giovanni	Consigliere		X
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere		X
Totali		7	4

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dott.ssa Clotilde DE REGE)*

*Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dott.ssa Clotilde DE REGE)*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Richiamati:**

- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

**Visto** che l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 al 2<sup>a</sup> comma dispone che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

### **Dato atto che:**

- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero

dell'Interno; che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

**Dato atto che:**

- la nomina del segretario Comunale è obbligatoria per legge e l'assenza di un segretario comunale titolare non permette all'Ente un funzionamento efficiente ed efficace;
- della disponibilità manifestata dalle Amministrazioni Comunali di Uscio, Davagna, Crocefieschi, Fontanigorda, Valbrevenna , di convenzionarsi per la gestione associata del servizio di segretario comunale;

**Ritenuto opportuno**, approvare la Convenzione proposta anche nell'ottica del contenimento della spesa, stante il generale contesto normativo che impone il contenimento e la riduzione della spesa del personale;

**Visto** lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Uscio il ruolo di Comune Capo Convenzione;

**Visti**

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del TUEL;
- l'art. 30 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
- l'art. 10 del D.P.R. n.465/1997 e s.m.i;
- le deliberazioni del C.d.A Nazionale dell'Agenzia Autonoma Segretari CC. E PP ed in particolare la n. 150 del 15/07/1999 e s.m.i;
- il vigente Statuto Comunale;

Con la seguente votazione ad unanimità:

**DELIBERA**

1. di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, con i Comuni di Uscio, Davagna, Crocefieschi, Fontanigorda, Valbrevenna per la gestione in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale;

2. di approvare il testo dell'accordo allegato "A", composto da 13 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni di Uscio, Davagna, Crocefieschi, Fontanigorda, Valbrevenna nonché i reciproci rapporti tra comuni stessi;
  3. di stabilire che la convenzione avrà durata triennale;
  4. di dare atto che ad intervenuta esecutività e o eseguibilità degli atti di approvazione dei cinque comuni, i Sindaci dei comuni procederanno alla immediata stipula della convenzione *de qua*;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Genova - ex AGES - Sezione Regionale Liguria - Ufficio per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
  6. di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'ente.
- e successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ad unanimità di voti favorevoli , delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV , del T.U.E.L.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI USCIO, DAVAGNA, FONTANIGORDA, CROCEFIESCHI, VALBREVENNA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'Anno duemildiciasette (2017), addi .... del mese di .....

tra

Il Sig. Il Sig. ...., nato a ..... (....) il ....., Sindaco del Comune di ..... (GE), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. .... del .../.../2017, e dichiara altresì che il codice fiscale del Comune è .....

Il Sig.

Il Sig.

Il Sig.

Il Sig.

Il Sig.

**P R E M E S S O**

- che il Comune di Uscio, il Comune di Davagna, il Comune di Fontanigorda, il Comune di Crocefieschi, il Comune di Valbrevenna hanno stabilito di gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale dei suddetti Comuni, tramite Convenzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.vo 267/2000, oltre che dall'art. 98 dello stesso D.Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997;
- che, a tal fine, con la presente Convenzione i suddetti Comuni intendono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra i tre Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, così come previsto dal citato art. 30, 2° comma, D. Lgs.vo 267/2000;

Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE**

1.La presente convenzione disciplina il Servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Uscio, Davagna, Fontanigorda, Crocefieschi e Valbrevenna allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 10, 2° comma del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, considerato che tale gestione in forma associata assicura agli Enti una considerevole economia di spesa, realizzando comunque i compiti d' Istituto.

## ART. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di presa d'atto della Prefettura e ha durata triennale.

La convenzione ha carattere temporaneo e pertanto potrà essere risolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

a) recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati da adottare con atto deliberativo consiliare e da comunicare ai Comuni aderenti alla convenzione con preavviso di almeno un mese;

b) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate.

2. Al momento dello scioglimento della Convenzione ovvero per la naturale scadenza della stessa, il Segretario diverrà titolare del Comune di Uscio, in qualità di Comune Capo Convenzione.

3. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997, alla Prefettura di Genova ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

## ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

1. La nomina e la revoca del Segretario sono disposte dal Sindaco del Comune capofila di Uscio che, a tali fini, procederà d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni aderenti alla convenzione.

2. Nel caso di disaccordo sulla scelta o sui termini della suddetta decisione, ogni Comune potrà recedere dalla Convenzione di Segreteria dandone comunicazione di preavviso almeno trenta giorni prima.

3. Nella fattispecie si applicheranno le modalità previste dall'art. 17 commi 70 e 71 della Legge 127/77, richiamate dall'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, così come recepite dagli artt. 99 e seguenti del D.L.vo n. 267/2000 e dal CCNL vigente dei Segretari Comunali e Provinciali.

4. Durante il periodo di assenza del Segretario Comunale titolare per congedo ordinario o malattia, si procederà alla nomina di un Segretario comunale supplente.

## ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio sarà fatta dal Comune capofila, che provvederà ad inviare a tutti gli altri Comuni convenzionati copia degli atti fondamentali, come provvedimenti di nomina e di inquadramento, rendiconti di spesa, ecc.

2. E' facoltà del Sindaco del comune capofila convocare in conferenza i Sindaci convenzionati, allo scopo di condividere determinazioni in merito alla gestione della segreteria, alla determinazione del salario accessorio del segretario, alla ripartizione dell'orario di lavoro, al conseguimento dei risultati attesi.

## ART. 5 – VIGILANZA

1. Spetta ai Sindaci dei Comuni convenzionati l'esercizio della vigilanza sull'opera del Segretario e quant'altro la Legge demanda ai Consigli ed alle Giunte Comunali relativamente al ruolo del Segretario comunale.

2. In relazione al disposto dall'art. 30 del D.Lvo N. 267/2000, gli Enti convenzionati, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta congiunta.

## ART. 6 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario titolare del servizio di Segreteria convenzionata potrà svolgere servizio con orario articolato su cinque giorni settimanali, per un orario complessivo di trentasei ore settimanali, così suddivise:

per 11 ore settimanali presso il Comune di Uscio;

per 9 ore settimanali presso il Comune di Davagna;

per 6 ore settimanali presso il Comune di Fontanigorda;

per 6 ore settimanali presso il Comune di Crocefieschi

per 4 ore settimanali presso il Comune di Valbrevenna

2. La determinazione e l'articolazione delle ore di servizio dovranno essere concordate e fissate dal Segretario con ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. Tali prestazioni di lavoro potranno subire variazioni in rapporto alle necessità dei Comuni e saranno di volta in volta concordate con i Sindaci.

3. Il Segretario Comunale, oltre al normale orario di lavoro di cui al comma 1, qualora richiesto, dovrà provvedere all'assistenza alle riunioni degli organi collegiali, nei giorni e nelle ore fissate.

4. I Sindaci dei Comuni convenzionati stabiliranno l'orario di servizio al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni interessate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario Comunale. L'orario potrà essere modificato in ogni momento, fermo restando che, complessivamente, il numero delle ore per ciascun Comune dovrà rimanere invariato.

## ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

1. Il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Segretario titolare della segreteria convenzionata sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto all'art. 97, comma 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.LGS. 30 Marzo 2001, n. 165.

2. Il Comune di Uscio, capofila della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, stanziando all'uopo la somma relativa nella parte uscite del proprio bilancio. Nella parte in entrata del bilancio stesso sarà prevista la somma che il Comune di Uscio incasserà a titolo di rimborso da parte degli altri Comuni pro-quota come determinata dalla presente convenzione.

3. Al Segretario Comunale convenzionato spetterà un supplemento pari al 25% dello

stipendio in godimento lordo mensile per tredici mensilità, soggetto a tutte le ritenute di legge.

4. Il trattamento economico accessorio eventualmente spettante sarà corrisposto da ciascun Comune autonomamente in ragione delle prestazioni effettivamente svolte.

5. Le spese di viaggio effettivamente documentate, sono dovute unicamente per spostamenti del segretario nello stesso giorno lavorativo da un Comune all'altro, il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa ma riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l'esercizio delle funzioni di segretario comunale, escludendo invece le tratte residenza-comuni e viceversa.

#### ART. 8 – RIPARTIZIONE DELLA SPESA – RENDICONTI – RIMBORSI

1. Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria, tranne le spese viaggio (vedasi art.7 *ut supra*) verranno ripartite tra i Comuni convenzionati in base alle ore di servizio prestate presso ciascun Ente, come stabilito all'articolo 6 della presente convenzione.

2. Sono esclusi dal computo altri emolumenti autorizzati dalle singole Amministrazioni. Ogni Comune anticiperà mensilmente un dodicesimo della quota determinata in via presuntiva dal Comune capo convenzione, il quale compilerà entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il rendiconto delle spese sostenute, inviandolo ai Comuni convenzionati, che dovranno versare le somme dovute a conguaglio entro 15 giorni dalla ricezione.

#### ART. 9 – FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

1. Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione secondo le disposizioni della Prefettura competente.

#### ART. 10 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata in classe IV° (popolazione comune capo fila fino a 3000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle convenzioni di segreteria ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

#### ART. 11 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge sull'Imposta di registro.

#### ART. 12 – TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA EX AGENZIA

1. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, verrà, a cura del Comune di Uscio, in qualità di Comune Capo fila, trasmessa alla Prefettura di Genova ex Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



ART. 13 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, in specie dal D.Lgs. n. 267/2000 ed dal D.P.R. n. 465/1997, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, in quanto compatibili.

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di

Il Sindaco del Comune di